

Decreto Pubblica Amministrazione 90/2014, le norme su appalti, Anac ed Expo 2015

04/07/2014

Nel decreto Pa andato in Gazzetta il 25 di giugno è confermata la **soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici**, con immediato trasferimento di tutte le competenze all'Anac di Raffaele Cantone, che potrà subito utilizzare il personale della soppressa Avcp. Confermati i **controlli speciali sull'Expo**, sempre affidati all'Anticorruzione, e la possibilità di commissariare, solo per il cantiere coinvolto, le imprese soggette a indagini per corruzione. Confermati infine il **rafforzamento delle White List antimafia** e l'obbligo di trasmissione delle **varianti in corso d'opera** all'Anac; e in materia di **processo amministrativo** il giro di vite sulle liti temerarie e i tempi accelerati sui ricorsi in materia di contratti pubblici.

Sintesi dei punti contenuti del decreto Pa.

Articolo 13 - Incentivi alla progettazione eliminati solo per i dirigenti

Modificando l'articolo 92 del Dlgs 163/2006, è previsto che i dirigenti della Pa, se acquisiscono incarichi interni di progettazione non devono percepire compensi extra.

Articolo 18 - Soppressione Magistrato per le acque

In seguito all'inchiesta Mose, è soppresso il Magistrato alle acque di Venezia, e le funzioni sono trasferite al competente provveditorato del Ministero delle Infrastrutture.

Articolo 19 - Soppressione Avcp

L'Avcp, in base all'articolo 19, viene soppressa, con l'immediata cancellazione di presidente e Consiglio, e le sue funzioni passano all'Anac, "che vi provvede" ereditando "le risorse umane, strumentali e finanziarie" della defunta Autorità, nelle more dell'approvazione di un piano di riordino. Questo piano dovrà essere presentato al presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre e dovrà dare la parola definitiva su una riduzione delle spese di funzionamento di almeno il 20% e sulla riorganizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di via di Ripetta: è qui che si deciderà il destino dei 301 dipendenti e della tassa sulle gare, che vale circa 50 milioni di euro all'anno.

Articolo 23 – Subentro Regione Lombardia in partecipazione Provincia (nodo Milano-Serravalle)

Con la legge n. 56 del 2014 che ridefinisce a partire dal 2015 il sistema delle Province si è aperto anche tutto il problema legato alle società partecipate dall'ente provinciale. Questo articolo prevede il trasferimento alla Regione Lombardia delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Milano, di Monza e Brianza. Il provvedimento avrà riflessi notevoli perché si trasferiscono sul tavolo della Regione i nodi legati alla cessione della Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa (società che detiene il 76% dell'autostrada Pedemontana), ma non solo visto che tra le partecipate ci sono 5 società in totale in ambito autostradale, 3 nei trasporti (in particolare SEA), 4 nel settore acque, una nello smaltimento rifiuti. Più altre 8 aziende tra cui

anche una quota minima del 2% di Arexpo (la spa che detiene l'area di Expo 2015) che passando alla Regione darà al Pirellone quasi il 37% delle quote e facendone il socio di maggioranza.

Articolo 29 – White list

Le white list diventano obbligatorie per le attività più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa: trasporto di materiali, trasporto di rifiuti, estrazione e fornitura di inerti, confezionamento e fornitura di calcestruzzo, noli, forniture di ferro lavorato, guardiania dei cantieri. Con una modifica alla legge n. 190 del 2012, viene stabilito che in questi casi la documentazione antimafia, sia nella forma della comunicazione che in quella dell'informazione, è sempre acquisita dalle stazioni appaltanti mediante consultazione, anche in via telematica, degli elenchi tenuti presso le prefetture. In altri termini, l'iscrizione diventa il passaggio obbligato per verificare l'assenza di pregiudizi nella materia dell'antimafia.

30 – Unità speciale Expo

L'articolo 30 attribuisce al presidente dell'Anac compiti di «alta sorveglianza» sulle procedure per le opere Expo 2015, avvalendosi di «Unità operativa speciale» con personale distaccato ad hoc, anche della Guardia di Finanza. Cantone e il suo staff dovranno in particolare: a) verificare la legittimità degli atti di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture; b) usare i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all'Avcp. Dopo lo scandalo che ha portato all'arresto del dirigente Expo Angelo Paris ma anche a quello di uno dei più importanti manager della Regione Lombardia, il direttore generale di Infrastrutture Lombarde Antonio Rognoni, è stata dunque predisposta un'unità speciale sotto il controllo dell'Enac per verificare la trasparenza negli appalti.

32 – Imprese coinvolte in inchieste, possibile commissariamento del cantiere

Per imprese appaltatrici pubbliche (tutte, non solo per l'Expo 2015) coinvolte in inchieste per corruzione, «ovvero in presenza di rilevanti situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili a un'impresa aggiudicataria ...», il presidente dell'Anac può proporre al Prefetto l'estromissione dall'impresa del soggetto coinvolto o la gestione straordinaria e temporanea dell'impresa «limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto».

Il caso Expo. Con la maggior parte dei lavori assegnati l'articolo del decreto si preoccupa di non bloccare i lavori ma di procedere alla sostituzione del personale coinvolto nelle inchieste fino alla possibilità di commissariare le imprese fino alla conclusione dell'appalto stesso di Expo e oggetto delle inchieste in corso con nomine effettuate dal Prefetto. Sotto la lente delle verifiche stringenti che verranno affidati all'unità di controllo in capo all'Enac le imprese che si sono aggiudicate in prima battuta gli appalti del 2013 visto che si è occupato delle assegnazioni appunto uno degli arrestati Angelo Paris (dirigente Expo): all'esame ci sono una miriade di gare (un centinaio per oltre 200 milioni di valore). In particolare le gare aggiudicate dalla Maltauro che ha visto Enrico Maltauro tra gli arrestati per il sistema di tangenti che ha inquinato l'Expo (in particolare per la partita delle Vie d'acqua che complessivamente vale 160 milioni di cui questa impresa si era aggiudicato un lotto da oltre 50 milioni).

33 – Pareri transattivi Expo spa

Il decreto prevede che la società organizzatrice possa avvalersi dell'Avvocatura Generale dello Stato con i

suoi pareri in merito a controversie che possono nascere in merito all'esecuzione di contratti di lavoro, servizi o forniture. L'Avvocatura è tenuta a segnalare il suo parere entro dieci giorni per arrivare il prima possibile ad una transazione.

Articolo 36 - Monitoraggio finanziario grandi opere

Viene esteso a tutte le "grandi opere" di legge obiettivo il sistema sperimentale di tracciamento dei pagamenti finora utilizzato solo per alcuni interventi strategici e per il Grande progetto Pompei. In pratica l'articolo 36 prevede che il tracciamento finanziario dei pagamenti relativi ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici (ex legge obiettivo, ora nel Codice dei contratti pubblici, Dlgs 12 aprile 2006, n. 163), venga effettuato secondo le particolari modalità e procedure definite dal Cipe, da ultimo con la deliberazione n. 45 del 2011, sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

Articolo 37 - Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera, indicate in base all'articolo 132 del Codice appalti, saranno passate al setaccio della nuova Autorità anticorruzione, che dovrà verificare la presenza di eventuali abusi. In base alle nuove regole andranno "trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento", entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Le varianti in questione possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, solo in caso di "esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari", di "cause impreviste e imprevedibili", "per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti", "in presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera", per le "difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore", per il "manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera".

Articolo 39 – è prevista una stretta sulle irregolarità delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso di requisiti per partecipare alle gare pubbliche. Per le irregolarità essenziali, viene prevista l'applicazione di sanzioni nei confronti del concorrente responsabile, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50mila euro. In aggiunta, al concorrente è fissato un termine, non superiore a dieci giorni, per regolarizzare le dichiarazioni, pena l'esclusione dalla gara. Invece, in presenza di irregolarità non essenziali non sono applicate né sanzioni né viene richiesta la loro regolarizzazione. Viene anche previsto che ogni variazione intervenuta, anche in virtù di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Queste disposizioni troveranno applicazione "alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento".

Articolo 40 - mira ad accelerare i tempi del processo amministrativo nel contenzioso sugli appalti pubblici. Viene così prevista, oltre alla possibilità di decisione immediata del giudizio già nell'udienza cautelare, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti. Inoltre, nel caso di provvedimenti

cautelari, il giudice subordina l'esecuzione a una cauzione. Per la fase avanti al Tar, poi, è fissato in venti giorni il termine per il deposito della sentenza, ferma restando la possibilità di chiedere la pubblicazione del dispositivo entro due giorni, (attualmente ne sono previsti sette). Per salvaguardare i rapporti già avviati, queste disposizioni troveranno applicazione ai giudizi "introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento".

Articolo 41 – Freno alle liti temerarie

Arriva l'attesa stangata contro le liti temerarie. "Allo scopo di contrastare la proliferazione di controversie pretestuose o defatigatorie", viene dato il potere al giudice di condannare, anche d'ufficio, "la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste". In aggiunta, in caso di appalti pubblici, il potere oggi concesso al giudice di applicare una sanzione pecuniaria in caso di lite temeraria viene rafforzato: la sanzione potrà arrivare fino all'un per cento del valore del contratto, "allorché si rivelasse superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio".